



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

ORDINANZA numero **11 – Registro Generale** Del **11-09-2024**
N. 11 Settoriale

Servizio Ambiente e Territorio

OGGETTO: ISTITUZIONE DI CIRCUITO CHIUSO TEMPORANEO (NUOVO CODICE DELLA STRADA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di istituire temporaneamente un circuito chiuso per garantire il regolare svolgimento della manifestazione di cui alla seguente richiesta:

Richiedente	Milanesi Andrea segretario dell'associazione A.S.D. Pedale Lungavilla	Protocollo	3473/2024	Data	15/07/2024
Località	Via Martiri della Libertà – Via Umberto I da intersezione Via Martiri della Libertà ad intersezione Via Sandri – Via Sandri – Via Massazza da intersezione Via Sandri ad intersezione Via Martiri della Libertà. Piazza Mercato.				
Periodo di validità	15 SETTEMBRE 2024				
Orario di validità	dalle ore 13,00 alle ore 19,00				
Motivo	Svolgimento della competizione ciclistica non competitiva denominata: "22° Trofeo Algeria Memorial Sergio Paesotto - Andrea Saviotti"				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **L'istituzione di un circuito chiuso con divieto di circolazione durante il transito della gara ciclistica e divieto di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti aree del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Via Martiri della Libertà – Via Umberto I da intersezione Via Martiri della Libertà ad intersezione Via Sandri – Via Sandri – Via Massazza da intersezione Via Sandri ad intersezione Via Martiri della Libertà. Piazza Mercato divieto circolazione e sosta eccetto i veicoli degli organizzatori della manifestazione e dei partecipanti.
Periodo di validità	15 SETTEMBRE 2024
Orario di validità	dalle ore 13,00 alle ore 19,00
motivo	Svolgimento della competizione ciclistica non competitiva denominata: "22° Trofeo Algeria Memorial Sergio Paesotto - Andrea Saviotti"

2. la Sospensione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia durante il transito della gara sportiva dovrà essere garantita secondo le seguenti modalità:

- in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica";

3. Tra le gare delle diverse categorie dovrà essere garantito il transito dei mezzi in uscita e/o diretti alle abitazioni collocate lungo il percorso della gara;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

1. E' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
2. E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti, se non autorizzati dagli organizzatori nel periodo di interruzione tra una gara e l'altra;
3. E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree pubbliche e private che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
4. E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;
5. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

ORDINA INOLTRE

1. All'organizzatore della gara l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, (rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto). Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

2. All'organizzatore della gara di posizionare idoneo personale in qualità di movieri in tutte le intersezioni stradali dislocate lungo il percorso, al fine di garantire la sospensione della circolazione durante il periodo di transito dei concorrenti;

3. L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- § Comando Polizia Locale di Lungavilla;
- § Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone;
- § Questura di Pavia;
- § Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Di Pavia;
- § Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al T.A.R. Lombardia ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 02/07/2010, n. 104 e s. m. i. ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi e nei termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli Operatori dell'Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive

modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOBILE CLARA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.